

bar, so folgt daraus, gemäß dem Verbot der Doppelbesteuerung, ohne Weiteres, daß eine Beziehung desselben Erwerbes am Sitz der Gesellschaft, im Kanton Bern, grundsätzlich unzulässig ist und deshalb von einer gleichzeitigen Besteuerung in Bern und in den übrigen Kantonen bzw. Gemeinden, deren verhängnisvolle Konsequenzen die Rekurrentin erörtert, keine Rede sein kann. Die damit geschaffene steuerrechtliche Situation rechtfertigt sich, abgesehen von den bereits angeführten Gründen, auch aus der weiteren Erwägung, daß die Rekurrentin hauptsächlich am Standort ihrer einzelnen Verkaufsapparate eines intensiven Schutzes der staatlichen Polizeiorgane bedarf, da jene Einrichtungen ihrer Natur nach der fortbauenden Überwachung durch die Gesellschaft selbst entbehren. Allerdings kann nicht verkannt werden, daß diese Ordnung der Verhältnisse eine gewisse Zersplitterung der Steuerpflicht herbeiführt, welche der grundsätzlich anzustrebenden Einheit derselben zuwiderläuft. Allein dieser Umstand ist die notwendige Folge des speziellen Charakters der vorliegenden Unternehmung, indem deren wesentliches, ihrer wirtschaftlichen Funktion inhärentes, Merkmal darin besteht, daß sie sich aus vielen, über das ganze schweizerische Territorium zerstreuten, kleineren Etablissements zusammensetzt, welche lediglich durch die bezeichnete Oberleitung verbunden sind. Ob bei diesen eigenartigen Verhältnissen nicht eine Besteuerung der einzelnen Einrichtungen nach anderm System, als dem vorliegend praktizierten der gewöhnlichen Subjektssteuern, zweckmäßig und geboten wäre, hat das Bundesgericht nicht zu erörtern, da ihm an sich — soweit nicht interkantonale Doppelbesteuerung in Frage steht — die Kompetenz, auf die Ausgestaltung der kantonalen Steuerordnungen einzuwirken, nicht zukommt.

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

### III. Verfassungsmässiger Gerichtsstand.

#### Unzulässigkeit von

#### Ausnahmegerichten. — For naturel.

#### Inadmissibilité de tribunaux exceptionnels.

#### 3. Sentenza del 29 gennaio 1903, nella causa Beretta.

Se l'elezione di domicilio costituisce una prorogazione di foro per rapporto alle pretese dell'avvocato. Art. 59 CF.

I. Con sentenza 19 novembre 1902 il Presidente del Tribunale civile di Lugano condannava Gaetano Beretta a pagare all'Avv<sup>to</sup> Lorenzo Brentani 150 fr. in compenso di prestazioni professionali e dichiarava nello stesso tempo reietta l'opposizione sollevata dal Beretta contro un precetto esecutivo fattogli intimare dal Brentani a mezzo dell'Ufficio Esecuzioni di Berna.

Il Brentani aveva patrocinato il Beretta in una causa svoltasi davanti il Tribunale di Lugano tra certo G. B. Demicheli, attore, ed il Beretta, convenuto, e non avendo potuto ottenere il pagamento della propria nota d'avvocato, aveva prima spiccato un precetto esecutivo, poi si era rivolto al Presidente del Tribunale di Lugano perchè dichiarasse il Beretta debitore della somma impetita. — Il Beretta contestò mediante lettera al Presidente del Tribunale di Lugano la competenza ad occuparsi della domanda, avendo egli il proprio domicilio a Berna; ma il Presidente del Tribunale di Lugano ritenne; — che trattandosi di competenze e spese per servizi prestati, il Beretta poteva convenirsi davanti l'Autorità giudiziaria del luogo dove l'opera era stata prestata.

II. È contro questo giudizio che G. Beretta ricorre al Tribunale federale. Egli produce a prova del suo domicilio a Berna una dichiarazione 6 dicembre 1902 della Direzione di Polizia di quella città, in cui è detto, che il Beretta, impiegato all'Ufficio di statistica federale, abita Berna già dal

27 ottobre 1898 ed è in possesso di un relativo permesso di dimora, e domanda in appoggio all' art. 59 della Cost. fed. la cassazione del giudizio 19 novembre 1902 del Presidente del Tribunale di Lugano.

III. L'Avv<sup>to</sup> Brentani risponde: Subito dopo la scelta del Brentani a procuratore del Beretta, per la trattazione della causa Demicheli, il primo faceva eleggere al Beretta il proprio domicilio a Lugano in conformità degli articoli 22 e 47 della Procedura civile ticinese. Ora, se il Beretta ha eletto domicilio in Lugano per la trattazione della causa Demicheli, tale domicilio sta anche per tutte le conseguenze necessarie ed immediate della causa e quindi anche per le prestazioni professionali del suo procuratore. Inoltre l'art. 16 della Procedura civile ticinese dà facoltà d'istituire un giudizio sopra azioni per salari e mercedi davanti all' Autorità giudiziaria del luogo dove l'opera fu prestata. Per queste considerazioni l'Avv<sup>to</sup> Brentani conchiude al rigetto del ricorso.

*In diritto:*

Non è stato contestato dall' opponente che il domicilio effettivo del Beretta è a Berna e non a Lugano. Furono bensì prodotti alcuni atti di procedura, nei quali il ricorrente viene indicato come avente il proprio domicilio a Lugano. — Ma va da sé che questi atti, emananti dal procuratore del Beretta, non hanno valore probatorio, specialmente di fronte alla dichiarazione esplicita dell' Autorità poliziarica bernese portante che il ricorrente è impiegato ed abita a Berna dal 1898. Detti atti non si possono neppur riguardare come una prova sicura del fatto, asserto dal Brentani, che il Beretta abbia eletto domicilio a Lugano per la trattazione della causa Demicheli. Fosse anche, una simile elezione di domicilio non costituirebbe una prorogazione di foro che di fronte all'attore Demicheli e pei rapporti giuridici scaturiti da quella causa, ma non di fronte a terzi e per rapporti obbligatori affatto differenti. Ora, ammesso che il convenuto abbia il proprio domicilio materiale a Berna, non vi ha dubbio che lo stesso doveva azionarsi davanti quei tribunali e non davanti i tribunali ticinesi. Il Tribunale federale ha bensì statuito (ved. vol.

XXVI, parte I, p. 180) che nei Cantoni, nei quali esiste una cosiddetta procedura di moderazione (Moderationsverfahren), il giudice davanti al quale si è svolto il litigio, è anche competente per fissare l'importo dell' onorario dell' avvocato. Ma quando, come nel caso concreto, si tratta di una vera e propria azione in pagamento, è al domicilio del debitore e non al foro della soluzione della lite che la stessa deve essere intentata, a meno che vi sia stata rinuncia esplicita da parte del debitore. Del pari non vi ha dubbio, che il disposto dell'art. 16 della Procedura ticinese non può trovare applicazione di fronte al testo esplicito e categorico dell'art. 59 della Costituzione federale.

Per questi motivi,

Il Tribunale federale

pronuncia:

Il ricorso Beretta è ammesso ed annullato quindi il giudizio 19 novembre 1902 del Presidente del Tribunale di Lugano.